

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2013-796 | del 26/11/2013 |
| Oggetto | Sezione di Reggio Emilia: Adesione Convenzione INTERCENT-ER “Arredi per strutture scolastiche 2 – lotto 1”per la fornitura di armadi metallici. | |
| Proposta | n. PDTD-2013-803 del 21/11/2013 | |
| Struttura adottante | Sezione di Reggio | |
| Dirigente adottante | Capuano Fabrizia | |
| Struttura proponente | Sezione di Reggio | |
| Dirigente proponente | Capuano Fabrizia | |
| Responsabile del procedimento | Gobbi Andrea | |

Questo giorno 26 (ventisei) novembre 2013 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Reggio Emilia: Adesione Convenzione INTERCENT-ER “Arredi per strutture scolastiche 2 – lotto 1” per la fornitura di armadi metallici.

VISTO:

- la DDG n. 75 del 13/12/2012 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della Programmazione di cassa per l'esercizio 2013";
- la DDG n. 76 del 13/12/2012 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione Linee guida e assegnazione del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2013 ai Centri di Responsabilità";
- la D.D.G. n. 16 del 15/02/2013 recante "Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione Provinciale di Reggio Emilia per l'anno 2013";
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt. 19 "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e 21 "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato";

PREMESSO:

- che Intercent-ER, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del contraente per la fornitura di armadi metallici, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23/12/2011;
- che la società Mobilferro srl con sede legale in Trecento (RO) Via Raffaello Sanzio 366, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ed ha sottoscritto in data 09/07/2012 con INTERCENT_ER apposita convenzione, pubblicata sul sito internet www.intercent.it, e allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che le Agenzie regionali devono utilizzare la suddetta convenzione, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della l.r. 11/2004, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura generati dal sito, da firmarsi digitalmente;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario provvedere all'acquisto di 1 armadio metallico ad ante scorrevoli e di 4 armadietti spogliatoio 1 posto con vani sporco/pulito;

CONSTATATO:

- che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura di acquisto;

RILEVATO:

- che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura;
- che è stato acquisito il CIG derivato n. Z7C0C67ED7;

DATO ATTO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO:

- opportuno aderire, per i motivi sopraesposti, alla Convenzione per la fornitura di armadi metallici, stipulata in data 09/07/2012 da Intercent-ER e la società Mobilferro srl, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabilite;
- di procedere ad esecutività del presente atto ad inoltrare un Ordinativo di fornitura per acquisto di 1 armadio metallico ad ante scorrevoli e di 4 armadietti spogliatoio a 1 posto con vani sporco/pulito, per un importo complessivo di euro 681,70 (Iva esclusa) pari ad euro 831,67 comprensivo di IVA, tutto a carico dell'esercizio 2013;

SU PROPOSTA:

- del Direttore di Sezione, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il Referente Amministrativo di Sezione, dott. Andrea Gobbi;
- del parere di regolarità contabile, espresso dal Referente Amministrativo;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24.05.2004, n. 11, alla Convenzione "Arredi per strutture scolastiche 2 – Lotto 1" stipulata in data 09/07/2012 da Intercent-ER e la società Mobilferro srl allegata al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere pertanto all'emissione dell'ordinativo di fornitura, secondo le modalità previste nella convenzione di cui trattasi, per un importo complessivo presunto di Euro 681,70 (IVA esclusa), pari

ad Euro 831,67 comprensivo di IVA, per l'anno 2013, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore della Sezione;

3. di dare atto che l'importo di Euro 831,67 (IVA inclusa), avente natura di Investimenti relativo al presente provvedimento e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2013, sono comprese nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità REDS;
4. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 2 –
LOTTO 1 - CIG 3722956879**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

e

MOBILFERRO S.r.l., sede legale in TRECENTA, via RAFFAELLO SANZIO 366, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ROVIGO al n. REA 75498, P. IVA 00216580290, domiciliata ai fini del presente atto in TRECENTA, via RAFFAELLO SANZIO 366, in persona di Marco Canazza Procuratore, giusta Procura notarile n. Repertorio n. 51143 Raccolta n. 5564 Rilasciata dal notaio Dott Pietro Castellani (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

- a. che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di arredi per strutture scolastiche, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 23/12/2011;
- b. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
- e. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g. che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- h. che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- i. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali

delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/articoli aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a. Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- b. Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- c. Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d. Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e. Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- f. Articolo: ciascun arredo identificato dal codice e dalla denominazione di vendita definiti da Intercent-ER e indicati nel Catalogo.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi per il seguente lotto:
 - Lotto 1 "Fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e medie superiori",
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire gli articoli del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico, al suo Allegato A nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari ad € **4.005.486,96 IVA esclusa**.
3. Nel corso di durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno acquistare accessori di completamento, quali: tappi, maniglie, manopole, ripiani, che il Fornitore si obbliga a fornire con applicazione della percentuale di sconto offerta sui prezzi del listino in vigore **al momento della partecipazione alla gara**, pari al 40%.
4. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata massima della Convenzione, anche eventualmente rinnovato a norma dell'art. 6, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985.
5. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un origine contratti della durata di 12 (dodici) mesi, durante i quali le Amministrazioni Contraenti, tramite Richieste di Consegna, quantificheranno, di volta in volta, i propri fabbisogni emergenti ed indicheranno il luogo/luoghi di consegna. La scadenza ultima degli Ordinativi di Fornitura è fissata al 30 settembre 2015. In alternativa, le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione anche per singoli acquisti, specificando l'esatto quantitativo degli articoli ed il luogo/luoghi di consegna. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti preciseranno l'importo complessivo presunto della fornitura per tutta la sua eventuale durata, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli ai quantitativi di cui le Amministrazioni presumono di avere necessità durante la validità del proprio Ordinativo.
6. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione all'Ordinativo di Fornitura emesso, un aumento dell'importo della fornitura fino al suo 20%, alle stesse condizioni.
7. In caso di variazione in diminuzione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione deve darne comunicazione al Fornitore, al quale nulla è dovuto a titolo di risarcimento.
8. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
9. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e

nel rispetto della normativa vigente, possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario

Articolo 5 - Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Via RAFFAELLO SANZIO n. 366, telefono n. 0425/701181, e-mail intercenter@mobilferro.org ovvero mediante fax al numero indicato 0425/701220
Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nel successivo art. 21.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una validità decorrente dalla data di sottoscrizione al 30 settembre 2014 con possibilità di rinnovo di 12 (dodici) mesi (30 settembre 2015), se alla scadenza non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.

4. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di eventuale sopralluogo, trasporto, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando

che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati e nella propria offerta tecnica ed economica gli articoli ed i servizi oggetto della convenzione;
 - b) allegare, ad ogni consegna, i certificati di omologazione in classe 1 di reazione a fuoco o le certificazioni UNI 9177/2008, secondo quanto offerto in sede di gara, accompagnata da dichiarazione del costruttore che i materiali omologati/certificati sono stati utilizzati nella fabbricazione degli arredi;
 - c) garantire la continuità della fornitura;
 - d) mantenere in essere le certificazioni dichiarate/possedute all'atto di presentazione dell'offerta;
 - e) attenersi alle disposizioni circa la sostituzione degli articoli, le procedure di controllo e le modalità di contestazione, previste dal Capitolato tecnico;
 - f) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;
 - g) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a

mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;

- h) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j) se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, effettuare le consegne in Comuni ad alta intensità di traffico (di norma con popolazione superiore a 50.000 abitanti) in orario non di punta di traffico, ossia fuori fasce orarie 7,30-9,00 e 17,00 – 18.00;
- k) eseguire eventuali sopralluogo e garantire, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione comprensivo di lay-out della disposizione degli arredi sulla base di elaborati planimetrici, secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato tecnico;
- l) prestare un servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli arredi, per un periodo di tre mesi, successivo alla consegna;
- m) garantire la disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i 5 anni successivi alla fine della produzione; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali;
- n) produrre, su richiesta di Intercent-ER e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione sul rispetto degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all'articolo 14 del Capitolato tecnico.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità definite nel Capitolato tecnico e nell'offerta sia tecnica che economica, nei luoghi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.

2. Consegne parziali sono ammesse, previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle modalità di imballaggio, prescritte nell'Allegato A al Capitolato tecnico.

Articolo 12 - Servizi accessori

1. Oltre alla fornitura degli articoli in convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipulazione della Convenzione, deve attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione e la comunicazione all'Agenzia di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia e alle singole Amministrazioni che ne facciano richiesta per quanto di propria competenza, un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

- quantitativi dei singoli articoli acquistati;
- quantitativi dei singoli articoli acquistati per Amministrazione Contraente;
- relativi importi.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei seguenti prezzi netti di aggiudicazione riferiti ad ogni singolo articolo:

| | | | |
|-------------|--|-------|---------|
| | | | |
| 8.01 | Banchi | | |
| 8.1.A | Banco monoposto senza sottopiano 65x65x59h | pezzo | € 27,63 |
| 8.1.B | Banco monoposto senza sottopiano 65x65x64h | pezzo | € 27,63 |
| 8.1.C | Banco monoposto senza sottopiano 70x50x64h | pezzo | € 26,58 |
| 8.1.D | Banco monoposto con sottopiano 70x50x64h | pezzo | € 30,54 |
| 8.1.E | Banco monoposto senza sottopiano 65x65x70h | pezzo | € 27,63 |
| 8.1.F | Banco monoposto con sottopiano 65x65x70h | pezzo | € 31,59 |
| 8.1.G | Banco monoposto senza sottopiano 70x50x70h | pezzo | € 26,58 |
| 8.1.H | Banco monoposto con sottopiano 70x50x70h | pezzo | € 30,54 |
| 8.1.I | Banco monoposto senza sottopiano 65x65x76h | pezzo | € 27,63 |

| | | | | |
|------------------|--|-------|---|--------|
| 8.1.J | Banco monoposto con sottopiano 65x65x76h | pezzo | € | 31,59 |
| 8.1.K | Banco monoposto senza sottopiano 70x50x76h | pezzo | € | 26,58 |
| 8.1.L | Banco monoposto con sottopiano 70x50x76h | pezzo | € | 30,54 |
| 8.1.M | Banco monoposto senza sottopiano 70x70x76h | pezzo | € | 29,79 |
| 8.1.N | Banco monoposto con sottopiano 70x70x76h | pezzo | € | 33,75 |
| 8.1.O | Banco monoposto senza sottopiano 65x65x82h | pezzo | € | 27,63 |
| 8.1.P | Banco monoposto senza sottopiano 70x70x82h | pezzo | € | 29,79 |
| 8.1.Q | Banco monoposto con sottopiano 70x70x82h | pezzo | € | 33,75 |
| 8.1.R | Banco monoposto senza sottopiano 70x50x82h | pezzo | € | 26,58 |
| 8.1.S | Banco monoposto con sottopiano 70x50x82h | pezzo | € | 30,54 |
| 8.1.T | Banco biposto 120x60x64h | pezzo | € | 35,46 |
| 8.1.U | Banco biposto 120x60x70h | pezzo | € | 35,46 |
| 8.1.V | Banco biposto 120x60x76h | pezzo | € | 35,46 |
| 8.1.W | Banco biposto 130x65x70h | pezzo | € | 41,71 |
| 8.1.X | Banco biposto 130x65x76h | pezzo | € | 41,71 |
| 8.2 | BANCO REGOLABILE cm 70x50 ca | pezzo | € | 39,00 |
| Art. 9 - | Sedie per allievi e insegnanti | | | |
| 9.1 | <i>SEDIA ALUNNO S/S FAGGIO</i> | | | |
| 9.1.A | Sedia per banco in faggio h 38 | pezzo | € | 14,30 |
| 9.1.B | Sedia per banco in faggio h 43 | pezzo | € | 14,30 |
| 9.1.C | Sedia per banco in faggio h 46 | pezzo | € | 15,70 |
| 9.1.D | Sedia per banco in faggio h 51 | pezzo | € | 15,70 |
| 9.2 | <i>SEDIA ALUNNO S/S IN PLASTICA</i> | | | |
| 9.2.A | Sedia per banco in plastica h 35 | pezzo | € | 15,40 |
| 9.2.B | Sedia per banco in plastica h 38 | pezzo | € | 14,78 |
| 9.2.C | Sedia per banco in plastica h 43 | pezzo | € | 14,78 |
| 9.2.D | Sedia per banco in plastica h 46 | pezzo | € | 15,84 |
| 9.2.E | Sedia per banco in plastica h 51 | pezzo | € | 15,84 |
| 9.3 | <i>SEDIA ALUNNO REGOLABILE S/S IN FAGGIO</i> | | | |
| 9.3.A | Sedia per banco in faggio regolabile h 35 | pezzo | € | 23,50 |
| 9.3.B | Sedia per banco in faggio regolabile h 38 | pezzo | € | 23,50 |
| 9.3.C | Sedia per banco in faggio regolabile h 43 | pezzo | € | 23,50 |
| 9.3.D | Sedia per banco in faggio regolabile h 46 | pezzo | € | 23,50 |
| 9.3.E | Sedia per banco in faggio regolabile h 51 | pezzo | € | 23,50 |
| 9.4 | POLTRONCINA INSEGNANTE IN FAGGIO CON BRACCIOLI h 46 | pezzo | € | 21,55 |
| 9.5 | <i>POLTRONCINA INSEGNANTE S/S IN PLASTICA</i> | | | |
| 9.5.A | Seduta in plastica per insegnante senza braccioli h 46 | pezzo | € | 15,84 |
| 9.5.B | Seduta in plastica per insegnante con braccioli h 46 | pezzo | € | 23,47 |
| Art. 10 - | Sedie e Poltrone varie | | | |
| 10.1 | POLTRONCINA IN TESSUTO A QUATTRO GAMBE CON TAVOLETTA | pezzo | € | 35,35 |
| 10.2 | POLTRONCINA IN PLASTICA A QUATTRO GAMBE CON TAVOLETTA | pezzo | € | 24,45 |
| 10.3 | POLTRONCINA FISSA IN TESSUTO SENZA BRACCIOLI | pezzo | € | 22,40 |
| 10.4 | POLTRONCINA CON GANCIO SOVRAPPONIBILE IN PLASTICA | pezzo | € | 16,32 |
| Art. 11 - | Cattedra per insegnanti | | | |
| 11.01 | <i>CATTEDRA</i> | | | |
| 11.1.A | Cattedra con 2 cassetti 140x70x72h | pezzo | € | 107,85 |
| 11.1.B | Cattedra con 2 cassetti 140x70x76h | pezzo | € | 107,85 |

| | | | | |
|------------------|---|-------|---|--------|
| Art. 12 - | Armadi per aule | | | |
| 12.01 | <i>ARMADIO PER AULE DI LEGNO</i> | | | |
| 12.1.A | Armadio di legno per aule con due ante - tre ripiani 100x45x150h | pezzo | € | 151,20 |
| 12.1.B | Armadio di legno per aule a giorno - tre ripiani 100x45x150h | pezzo | € | 94,05 |
| 12.1.C | Armadio di legno per aule con tre ante - sei ripiani 1 divisorio 150x45x200h | pezzo | € | 268,65 |
| 12.1.D | Armadio di legno per aule a giorno - sei ripiani 100x45x150h | pezzo | € | 94,05 |
| 12.1.E | Armadio di legno per aule con due ante - quattro ripiani 100x45x200h | pezzo | € | 183,08 |
| 12.1.F | Armadio di legno per aule a giorno - quattro ripiani 100x45x200h | pezzo | € | 124,74 |
| 12.1.G | Armadio di legno per aule con quattro ante (2 superiori e 2 inferiori) - otto ripiani 1 divisorio 100x45x200h | pezzo | € | 213,90 |
| 12.02 | <i>ARMADIO PER AULE DI METALLO CON DUE ANTE A BATTENTE</i> | | | |
| 12.2.A | Armadio per aule di metallo con due ante – quattro ripiani 100x45x200h | pezzo | € | 168,30 |
| 12.2.B | Armadio lamiera metallica – un ripiano 100x45x85h | pezzo | € | 212,45 |
| Art. 13 - | Armadi vari | | | |
| 13.1 | <i>ARMADIO DI METALLO CON ANTE SCORREVOLI CIECHE</i> | | | |
| 13.1.A | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 120x45x200h | pezzo | € | 205,20 |
| 13.1.B | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 150x45x200h | pezzo | € | 253,80 |
| 13.1.C | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 180x45x200h | pezzo | € | 281,70 |
| 13.1.D | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 120x45x75h | pezzo | € | 130,50 |
| 13.1.E | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 120x45x85h | pezzo | € | 236,47 |
| 13.1.F | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 150x45x75h | pezzo | € | 169,50 |
| 13.1.G | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 150x45x85h | pezzo | € | 207,23 |
| 13.1.H | Armadio di metallo ante scorrevoli cieche 180x45x85h | pezzo | € | 236,63 |
| 13.2 | <i>ARMADIO DI METALLO CON ANTE SCORREVOLI VETRO</i> | | | |
| 13.2.A | Armadio di metallo ante scorrevoli vetro 180x45x200h | pezzo | € | 346,05 |
| 13.2.B | Armadio di metallo ante scorrevoli vetro 120x45x200h | pezzo | € | 268,65 |
| 13.2.C | Armadio di metallo ante scorrevoli vetro 180x45x85h | pezzo | € | 263,57 |
| 13.2.D | Armadio di metallo ante scorrevoli vetro 120x45x85h | pezzo | € | 215,08 |
| 13.03 | <i>ARMADIO SPOGLIATOIO DI METALLO</i> | | | |
| 13.3.A | Armadio spogliatoio di metallo 1 vano 42x50x180h | pezzo | € | 72,40 |
| 13.3.B | Armadio spogliatoio di metallo 2 vani 81x50x180h | pezzo | € | 117,60 |
| 13.3.C | Armadio spogliatoio di metallo a 3 posti con scomparti indipendenti 105x35x180h | pezzo | € | 148,40 |
| 13.3.D | Armadio spogliatoio di metallo a 2 posti con scomparti indipendenti 70x35x180h | pezzo | € | 109,60 |
| 13.3.E | Armadio spogliatoio di metallo a 1 posto con vani sporco/pulito in ciascun scomparto 35x35x180h | pezzo | € | 100,00 |
| 13.3.F | Armadio spogliatoio di metallo a 2 posti con vani sporco/pulito in ciascun scomparto 70x35x180h | pezzo | € | 177,60 |
| 13.4 | MOBILE PORTASCOPE DI METALLO ca. 60x40x180h | pezzo | € | 102,90 |
| 13.5 | CLASSIFICATORE DI METALLO 4 CASSETTI ca. 90x45x140h | pezzo | € | 225,44 |
| 13.6 | ARMADIO DI SICUREZZA ca. 75x50x180h | pezzo | € | 205,00 |
| 13.7 | SCAFFALATURA IN METALLO A GIORNO | pezzo | € | 97,23 |

| | | | | |
|------------------|---|-------|---|--------|
| | AGGREGABILE 100/105x40/45x200h | | | |
| Art. 14 - | Lavagne | | | |
| 14.1 | LAVAGNA A MURO IN ARDESIA O ARDESIANTE | | | |
| 14.1.A | Lavagna a muro in ardesia o ardesiante ca. 120x90/100h | pezzo | € | 76,28 |
| 14.1.B | Lavagna a muro in ardesia o ardesiante ca. 230x90/100h | pezzo | € | 120,69 |
| 14.2 | LAVAGNA A CAVALLETTO IN ARDESIA O ARDESIANTE ca. 120/130x90/100x175/180h | pezzo | € | 116,55 |
| 14.3 | LAVAGNA A MURO IN LAMINATO BIANCO | | | |
| 14.3.A | Lavagna a muro bianca ca. 120/130x90/100h | pezzo | € | 46,62 |
| 14.3.B | Lavagna a muro bianca ca. 240/250x90/100h | pezzo | € | 83,93 |
| Art. 15 - | Tavoli per informatica | | | |
| 15.1 | TAVOLO INFORMATICA | | | |
| 15.1.A | Tavolo PC con cestello porta CPU 80x80x72h | pezzo | € | 79,90 |
| 15.1.B | Tavolo PC senza cestello porta CPU 80x80x72h | pezzo | € | 52,20 |
| 15.1.C | Tavolo PC con cestello porta CPU 140x80x72h | pezzo | € | 121,35 |
| 15.1.D | Tavolo PC senza cestello porta CPU 140x80x72h | pezzo | € | 93,65 |
| 15.1.E | Tavolo PC con cestello porta CPU 160x80x72h | pezzo | € | 129,80 |
| 15.1.F | Tavolo PC senza cestello porta CPU 160x80x72h | pezzo | € | 102,10 |
| 15.1.G | Tavolo PC senza cestello porta CPU 180x80x72h | pezzo | € | 110,35 |
| Art. 16 - | Cartelliere e cassettiere per insegnanti | | | |
| 16.1 | CARTELLIERE A 10/20 CASELLE DI METALLO | | | |
| 16.1.A | Cartelliera di metallo per insegnanti 20 ante 90x35x200h | pezzo | € | 390,40 |
| 16.1.B | Cartelliera di metallo per insegnanti 10 ante 90x35x106h | pezzo | € | 230,80 |
| 16.2 | CARTELLIERE A 12 CASELLE DI LEGNO 100x45x180h | pezzo | € | 250,00 |
| Art. 17 - | Cassettiere portadisegni | | | |
| 17.1 | CASSETTIERE PORTADISEGNI | | | |
| 17.1.A | Cassettiera portadisegni 5 cassetti | pezzo | € | 486,40 |
| 17.1.B | Cassettiera portadisegni 7 cassetti | pezzo | € | 583,20 |
| Art. 18 - | Appendiabiti | | | |
| 18.1 | APPENDIABITI A PARETE | | | |
| 18.1.A | Appendiabiti 2 posti grucce metallo | pezzo | € | 7,60 |
| 18.1.B | Appendiabiti 5 posti grucce metallo | pezzo | € | 13,30 |
| 18.1.C | Appendiabiti 10 posti grucce metallo | pezzo | € | 22,80 |
| Art. 19 - | Tavoli da disegno | | | |
| 19.1 | TAVOLO DA DISEGNO | | | |
| 19.1.A | Tavolo da disegno 90x60x76h | pezzo | € | 70,30 |
| 19.1.B | Tavolo da disegno 100x70x80/82h | pezzo | € | 74,00 |
| Art. 20 - | Sgabelli | | | |
| 20.1 | SGABELLO IN FAGGIO REGOLABILE CON POGGIPIEDI | | | |
| 20.1.A | Sgabello per tavolo disegno a 5 gambe con poggia piedi e schienale. Regolabile in altezza | pezzo | € | 44,35 |
| 20.1.B | Sgabello per tavolo disegno a 5 gambe con poggia piedi senza schienale. Regolabile in altezza | pezzo | € | 24,75 |
| Art. 21 - | Tavoli vari | | | |
| 21.1 | TAVOLI MULTIUSO | | | |
| 21.1.A | Tavolo multiuso 120x80x71h | pezzo | € | 40,65 |
| 21.1.B | Tavolo multiuso 120x80x76h | pezzo | € | 40,65 |
| 21.1.C | Tavolo multiuso 140x80x71h | pezzo | € | 67,77 |
| 21.1.D | Tavolo multiuso 140x80x76h | pezzo | € | 67,77 |
| 21.1.E | Tavolo multiuso 160x80x64h | pezzo | € | 71,06 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------|---|-------|
| 21.1.F | Tavolo multiuso 180x80x71h | pezzo | € | 74,34 |
| 21.1.G | Tavolo multiuso 180x80x76h | pezzo | € | 74,34 |
| 21.1.H | Tavolo multiuso 200x80x71h | pezzo | € | 89,60 |
| Percentuale di sconto offerta per prodotti accessori 40% | | | | |

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato tecnico e nella presente Convenzione.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 - Adeguamento prezzi

1. Eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla stipulazione della Convenzione ed i successivi adeguamenti a scadenza annuale e saranno valutate in contraddittorio tra Intercent-ER ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà pertanto di norma ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D.Lgs. 163/2006.
2. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al sopracitato art. 7 del D.Lgs. 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e/o impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).
3. In ogni caso la revisione non si applicherà agli Ordinativi di Fornitura aventi durata annuale ed emessi almeno 6 mesi prima della revisione.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 90 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m., avuto riguardo alla corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte delle Amministrazioni contraenti.

4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente di cui all'art. 14bis intestato al Fornitore,
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:
 - ROVIGO BANCA, FILIALE DI LENDINARA conto corrente n. 006000025029; Codice IBAN IT 34 W 08986 63341 intestato a MOBILFERRO SRL
 - BCC DEL POLESINE, FILIALE DI TRECENTA, conto corrente n. 023000105298, Codice IBAN IT 72 B 08933 63480 intestato a MOBILFERRO SRL
 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, FILIALE DI ROVIGO, conto corrente n. 100000003847, Codice IBAN IT 06 N 06225 12291 intestato a MOBILFERRO SRL.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo

subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti:

- a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente articolo;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente;
- c) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, si applica una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui all'art. 7, comma terzo, del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancato completamento di consegne parziali nei termini di cui all'art. 7 ultimo comma del Capitolato tecnico, si applica una penale di € 30,00 per ogni giorno

di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- e) in caso di ritardi degli interventi di riparazione nei termini di cui all'art. 11 del Capitolato tecnico, si applica una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata;
- g) per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di reclami, € 100,00. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, decorsi i termini fissati dalle Amministrazioni Contraenti;
- h) qualora il Fornitore non esegua l'assistenza tecnica nei termini di cui all'art. 10 del Capitolato tecnico, una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- i) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni episodio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- j) qualora il Fornitore non esegua il servizio di supporto alla progettazione una penale di € 100,00 per ogni episodio, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;

Penali che Intercent-ER si riserva di applicare:

- k) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all'art.12, una penale di € 30,00;
 - l) nel caso in cui pervengano all'Agenzia un numero totale di reclami uguale o superiore a n. 5, l'Agenzia potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,1% sul valore della Convenzione, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi;
 - m) qualora il Fornitore non produca, entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione sul rispetto degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, secondo quanto previsto all'articolo 14 del Capitolato tecnico, una penale di € 1.000,00. La penale si applica per il primo episodio e per gli episodi successivi, a distanza di mesi 9 (nove).
2. Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
 3. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
 4. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Campionatura

1. La campionatura presentata in sede di gara e restituita al Fornitore, rimane presso la sede da questi individuata per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti in esecuzione degli Ordinativi, e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 22 - Cauzione definitiva

1. Con la stipulazione della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce, una cauzione definitiva in favore della Agenzia pari al 5% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dall'Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali" hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Agenzia a far data dalla stipulazione della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente Articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 23 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 24 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli Ordinativi di Fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata rispondenza dei articoli forniti alle caratteristiche dichiarate nell'offerta tecnica;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo 22 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 25 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 26 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m..

Articolo 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni

Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 28 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 30 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 31 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipulazione del presente atto il Fornitore individua nel Sig.CANAZZA MARCO il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0425-701181, numero di fax 0425-701220, indirizzo e-mail intercenter@mobilferro.org

Articolo 32 - Evoluzione tecnica, fuori produzione, e/o casi di difficile reperibilità

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più tipologia di prodotti offerti in sede di gara, per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità" degli stessi, il Fornitore dovrà segnalare formalmente all'Agenzia tale circostanza mediante dichiarazione da parte della casa produttrice con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa "fuori produzione". Il Fornitore dovrà, inoltre, contestualmente indicare quali tipologie di prodotto aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle stesse condizioni economiche e fornire, per le opportune verifiche, idonea campionatura unitamente alla relativa documentazione.
5. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 33 - Conciliazione presso la CCIAA

3. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
4. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 34 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 35 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

- 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
 3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
 4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 36 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 37 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 09/07/2012

L'AGENZIA

IL FORNITORE

DOTT.SSA ANNA FIORENZA

MOBILFERRO SRL
DOTT. MARCO CANAZZA

Il sottoscritto Marco Canazza, quale Procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Penali), Articolo 22 (Cauzione definitiva), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 28 (Subappalto), Articolo 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 31 (Responsabile della fornitura), Articolo 33 (Conciliazione presso la CCIAA) Articolo 34 (Foro competente), Articolo 35 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 36 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 37 (Clausola finale).

Bologna, lì 09/07/2012

IL FORNITORE
MOBILFERRO SRL
DOTT. MARCO CANAZZA

Rep.n.

Certifico io sottoscritto Gianluca Albonico, nominato Ufficiale Rogante con atto n. 135 del 6/7/2010, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2 (codice fiscale FRNNA51S41G942T);
- MARCO CANAZZA, nato a ESTE (PD), il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 1976 e residente a ESTE (PD), in via SAN FERMO numero civico 31/A (codice fiscale CNZMRC76P11D422H);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Bologna, lì 09/07/2012

N. Proposta: PDTD-2013-803 del 21/11/2013

Centro di Responsabilità: Sezione di Reggio

**OGGETTO: Sezione di Reggio Emilia: Adesione Convenzione INTERCENT-ER
“Arredi per strutture scolastiche 2 – lotto 1” per la fornitura di
armadi metallici.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo di Sezione di Reggio, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/11/2013

Il Responsabile Amministrativo
